



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 – Istituzione

In attuazione del principio di parità sancito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, dalle Leggi di parità e pari opportunità, viene istituito il Comitato per le pari Opportunità tra uomo e donna.

Art. 2– Composizione, durata e sede

Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, designato dal Sindaco ed è costituito da:

- un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL;
- da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'Ente, designati dal Sindaco e particolarmente motivati e sensibili alle problematiche di parità.

Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi vengono nominati componenti supplenti, che partecipano ai lavori del Comitato nel caso in cui gli effettivi siano impossibilitati a partecipare.

Tra i componenti, il Comitato individua una figura che svolga le funzioni di segretario, curando, su indicazione del Presidente, le convocazioni, la verbalizzazione delle sedute e gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dal Comitato.

La nomina di tutti i componenti del Comitato è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e comunque fino alla costituzione del nuovo.

I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

Il Comitato ha sede presso il Palazzo Municipale di Via Martiri della Libertà 150 – S. Mauro Torinese.

Art. 3– Finalità e compiti

Al Comitato compete:

- formulare Piani di azione positive a favore dei lavoratori e delle lavoratrici per valorizzare le capacità, per migliorare la qualità di vita nell'ambiente di lavoro e proporre misure atte a consentire l'effettiva parità, così come previsto dalla Legge 125/1991 integrata con il Decreto Legislativo 198/2006, e comunque in relazione all'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
- promuovere iniziative volte ad affermare la pari dignità delle persone sul lavoro, rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale (molestie sessuali, morali, psicologiche, mobbing) e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti;
- formulare proposte in sede di negoziazione decentrata in ordine agli orari di lavoro del personale, agli orari dei servizi all'utenza, alla flessibilità degli orari in rapporto a quelli dei servizi sociali e delle esigenze familiari delle/dei dipendenti ed in generale proposte tese a migliorare le condizioni di lavoro del personale, con particolare riferimento alla formazione e al reinserimento lavorativo dopo assenze per congedi parentali;
- sensibilizzare ed informare i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente su tutte le tematiche inerenti le Pari Opportunità;
- pubblicizzare il lavoro svolto ed i risultati emersi.

Art. 4 - Funzionamento del Comitato

Il Comitato si riunisce trimestralmente su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei componenti, con un preciso ordine del giorno.

Il Comitato predispose, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, sull'attività svolta.

Il Presidente, qualora fosse impossibilitato a partecipare, può delegare un componente del Comitato a presiedere la riunione.

Art. 5 – Trattamento dei componenti

Le attività previste dal programma di lavoro, svolte dai dipendenti dell'Ente quali componenti del Comitato durante l'orario di lavoro, sono considerate come prestate in servizio a tutti gli effetti.

I componenti del Comitato sono pertanto considerati in regolare servizio ogni volta che si assentano dal luogo di lavoro, sia per partecipare alle riunioni del Comitato regolarmente convocate, sia per assistere ad iniziative esterne ed interne su richiesta del Presidente.

Non vengono considerate come prestazioni di lavoro straordinario le attività svolte dai componenti del Comitato fuori dal normale orario di servizio.

Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le competenze del Comitato stesso.

Art. 6 – Attività del Comitato

Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato:

- promuove indagini, studi, ricerche, seminari, anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati costituiti con analoghe finalità, al fine di individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
- promuove iniziative di ascolto e di incontro con dipendenti, gruppi, singoli, amministratori o altri soggetti;
- può avvalersi della collaborazione di esperti nella formulazione delle proposte dei progetti;
- stabilisce rapporti diretti di comunicazione e di collaborazione con la Giunta Comunale, oltre che con i Dirigenti dell'Ente.

Art. 7 – Finanziamenti

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato utilizza i fondi stanziati dall'Amministrazione in apposito capitolo del bilancio annuale all'interno del Piano Esecutivo di Gestione, nonché eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea.

Art. 8 – Rapporti con l'Ente

Il Comitato viene sentito in relazione alla redazione dei Piani delle Azioni Positive, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 198/2006.

L'Amministrazione fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti. Assicura altresì le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità del Comitato.

Il Comitato ha diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione comunale attinenti le materie di propria competenza.

L'Amministrazione assicura al Comitato adeguata e tempestiva informazione sull'andamento della contrattazione decentrata e su ogni altro argomento che il Comitato ritenga utile per lo svolgimento della propria attività.

Le proposte formulate dal Comitato atte a creare effettive condizioni di parità, sono trasmesse dallo stesso ai soggetti della contrattazione i quali, esaminate le proposte, comunicano le decisioni assunte.

Art. 9 – Pubblicità dei lavori del Comitato

Il Comitato potrà disporre la pubblicazione di documenti dei lavori effettuati sul sito Internet istituzione dell'Ente, in apposita Sezione dedicata.

oooooooooooooooooooo